

Rag. Zagaria Vincenza Lorenza
Commercialista - Revisore dei Conti

20090 Trezzano s/n - via Pasolini 3/b

Tel.-Fax 02.4459910 e-mail: zagaria@studiozagaria.com

Sito: www.studiocommercialistazagaria.it

Trezzano s/n, 9 Maggio 2022

Spett.li Clienti
Loro indirizzi

ESTENSIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA (ART. 18 DL 36/2022)

Con l'art. 18 co. 2 e 3 del DL 36/2022 a decorrere dall'1.7.2022, saranno obbligati ad emettere fattura elettronica via SDI anche:

- i soggetti passivi che hanno aderito al "regime di vantaggio" (Minimi) di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 e che, nel periodo d'imposta 2021, hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000= euro;
- i soggetti che adottano il regime forfetario di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014 e che, nel periodo d'imposta 2021, hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000= euro;
- i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (operatori sanitari: medici, infermieri, fisioterapisti, logopedisti, etc.) che abbiano aderito al "regime dei minimi" o al "regime forfetario" per tutte le operazioni effettuate nei confronti di NON persone fisiche e che, nel periodo d'imposta 2021, hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a Euro 25.000=.

I soggetti sopra richiamati saranno tenuti all'emissione della fattura elettronica via SDI dall'1.01.2023 se nel periodo d'imposta 2022 avranno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000= euro.

Dall'1.1.2024 saranno tenuti all'emissione della fattura elettronica via SdI anche i soggetti in "regime di vantaggio" o "forfetario" che, nel periodo d'imposta precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, inferiori o uguali a 25.000,00 euro.

MORATORIA DEI TERMINI DI TRASMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA PER IL TERZO TRIMESTRE 2022

I soggetti in "regime di vantaggio" (art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011) o forfetario (art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014) per i quali l'obbligo di emissione della fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio decorre dall'1.7.2022 non saranno soggetti all'applicazione della sanzione per tardiva od omessa fatturazione nel solo terzo trimestre del 2022 (luglio-settembre), qualora il documento elettronico venga emesso entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

